

Dipartimento Prevenzione
U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

F.I.U. N° 2

FOGLIO INFORMATIVO PER L'UTENZA

**RICHIESTA DI DEROGA/VOLTURA/PARERE SU PROGETTO PER LOCALI DI ALTEZZA
INFERIORE A m 3 e LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI**

Il **D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**, all'**art. 63**, prevede che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del decreto.

Tra i requisiti che devono possedere i locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, è riportato anche quello dell'**altezza netta non inferiore a m 3** (allegato IV punto 1.2.1.1. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Tuttavia, quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente (allegato IV punto 1.2.4. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e comunque nel rispetto dell'altezza netta di m 2,70 per ciascun locale.

L'osservanza dei limiti stabiliti dalla presente norma circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati (allegato IV punto 1.2.4. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Locali non soggetti a deroga:

- uffici;
- attività classificate commerciali dal sistema di codifica ATECO;
- servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
- locali adibiti a deposito, ove non ci sia permanenza di lavoratori;

Per i locali di cui sopra, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti minimi di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente (allegato IV punto 1.2.5. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il **D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**, all'**art. 65 comma 1**, pone il divieto di destinare al lavoro **locali chiusi sotterranei o semisotterranei**.

In deroga al suddetto divieto, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (art. 65 comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (art. 65 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Sono considerati locali semisotterranei quelli per i quali la quota di interramento rispetto al piano di campagna, misurata su tutte le mura perimetrali, è maggiore del 50% e minore del 100% (percentuale, quest'ultima sulla base della quale vengono classificati i locali sotterranei).

Si riporta di seguito una lista non esaustiva delle attività non derogabili ai sensi dell'art. 65 D.Lgs 81/08, salvo che non venga dimostrato che, attraverso particolari accorgimenti tecnici (ad esempio lavorazioni a ciclo chiuso), non si liberino nei locali sostanze dannose:

galvanica
verniciatura

saldatura
 fusione di metalli
 uso di minerali a spruzzo
 uso di solventi e collanti non ad acqua
 carica di accumulatori
 lavorazioni di materie plastiche a caldo
 officine con prova motori
 falegnamerie
 tinto lavanderie
 sviluppo e stampa
 tipografi

Si rammenta, altresì, l'obbligo di applicazione della normativa in materia di protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) nel caso di attività lavorative svolte in luoghi sotterranei.

Ai fini dell'applicazione di tale normativa, indipendentemente dalle definizioni di sotterraneo che sono contenute nei regolamenti edilizi comunali, è stato adottato per i locali o ambienti sotterranei, la seguente definizione ("Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei" - Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 6 febbraio 2003): *"locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno. Tale definizione include fra i locali sotterranei nei quali effettuare le misure anche tutti quelli che hanno una apertura verso l'esterno (per esempio i locali pubblici che hanno di norma un ingresso sulla strada) ed i locali che sono circondati da una intercapedine aerata."*

In questi luoghi, il datore di lavoro deve procedere alla misura delle concentrazioni di radon medie in un anno entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività.

Per locali semisotterranei adibiti a cucine od a lavorazioni con apparecchi termici entrambi alimentati a gas, la deroga sarà rilasciata a condizione che il livello di interrimento non superi i 3/4.

Per le casistiche che non rispondono alle condizioni espresse nel precedente capoverso, il rilascio della deroga sarà condizionato all'utilizzo di apparecchiature elettriche.

Locali non soggetti a deroga:

- locali dove viene svolta l'attività di deposito, a condizione che non ci sia permanenza di lavoratori o che l'attività svolta dall'impresa non sia unicamente quella di deposito;
- servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
- locali in cui l'attività, per esigenze tecniche, deve essere svolta in locali chiusi sotterranei o semisotterranei come ad esempio fungaie, caveau delle banche, etc., (art. 65 comma 2 D.Lgs 81/08).

Si precisa che le suddette deroghe vengono rilasciate dallo S.Pre.S.A.L. dell'azienda USL territorialmente competente per il luogo di lavoro soggetto a deroga, ove sia **impiegato almeno un lavoratore**.

L'atto autorizzativo rimane valido fino a quando le strutture, le attività, gli impianti ed il ciclo produttivo restano immutati e a condizione che venga rispettata la regolarità urbanistica.

In caso di modifiche deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

In caso di cambio di ragione sociale o di intestatario dell'atto autorizzativo è necessario effettuare la **voltura dell'autorizzazione al nuovo utente**. Le volture di deroghe, vengono rilasciate a condizione che non siano state apportate modifiche alle strutture e/o alle attività e/o agli impianti e/o al ciclo produttivo.

Al fine di ricevere un'attività di assistenza, è possibile richiedere un parere su un progetto per attività soggette ad autorizzazione in deroga.

MODALITA' ED ORARI

Ufficio Competente	<p>Se il luogo di lavoro si trova nel Municipio X (ex XIII) o Comune di Fiumicino:</p> <p>Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) Viale delle Repubbliche Marinare snc (adiacente al numero civico 118) Ostia</p> <p>Responsabile del procedimento: Tecnico della Prevenzione assegnatario</p>	<p>Se il luogo di lavoro si trova nei Municipi XI (ex XV) o XII (ex XVI):</p> <p>Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) Via Portuense n° 571</p> <p>Responsabile del procedimento: Tecnico della Prevenzione assegnatario</p>
Documentazione da presentare	<p>Richiesta deroga Domanda in bollo da € 16,00 compilata e firmata (MOD. “Domanda deroga”), corredata del MOD. “Foglio notizie per deroga”, compilato, firmato in ogni pagina e completo dei documenti da allegare.</p> <p>Richiesta di voltura deroga Domanda in bollo da € 16,00 compilata e firmata (MOD. “Domanda voltura”), corredata del MOD. “Foglio notizie per voltura”, compilato, firmato e completo dei documenti da allegare.</p> <p>Richiesta di parere su progetto per attività in deroga Domanda in bollo da € 16,00 compilata e firmata (MOD. “Domanda parere su progetto per attività in deroga”), corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attestazione di versamento in acconto di € 51,65; - una planimetria in originale in scala 1:100 o 1:50 dei locali con sezione e con evidenziato il piano di campagna, firmate da un tecnico iscritto all’Albo Professionale. Sulle planimetrie va indicata la destinazione di uso dei locali, le loro dimensioni ed altezze, la misura delle aperture (porte e finestre) all’aria libera, distinte in superficie vetrata totale e superficie vetrata apribile e, ove sia installato un impianto di aerazione, le relative canalizzazioni. In tal caso nella sezione dovrà evidenziarsi il posizionamento della presa d’aria esterna e, ove presente, la bocca di espulsione. 	
Modalità di effettuazione	<p>Richiesta deroga L’interessato presenta la domanda con la documentazione richiesta alla voce precedente. Personale del Servizio procede alla verifica della completezza e della congruenza dei documenti previsti, effettua il sopralluogo presso i locali per verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la rispondenza ai documenti consegnati ed, infine, se ne ricorrono gli estremi, predispone l’atto autorizzativo che viene rilasciato con allegato l’elaborato grafico vistato dal Servizio medesimo.</p> <p>Richiesta di voltura deroga L’interessato presenta la domanda con la documentazione richiesta alla voce precedente. Personale del Servizio procede al sopralluogo presso il luogo di lavoro per verificare la rispondenza a quanto già autorizzato ed il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>Richiesta di parere su progetto per attività in deroga L’interessato presenta la domanda con la documentazione richiesta alla voce precedente. Personale del Servizio procede all’esame della documentazione presentata e se necessario contatta il richiedente per eventuali chiarimenti. L’esito viene comunicato all’utente mediante una nota in cui vengono indicate le condizioni necessarie all’esercizio dell’attività e le eventuali modifiche da apportare.</p>	

Modalità di Presentazione della pratica	<p>Se il luogo di lavoro si trova nel Municipio X (ex XIII) o Comune di Fiumicino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta: alla ASL Roma 3 Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro viale delle Repubbliche Marinare snc (adiacente al numero civico 118) Ostia – 00121 Roma - consegna a mano presso la sede di viale Repubbliche Marinare snc (adiacente al n. civico 118) Ostia nel seguente orario: martedì dalle 9.00 alle 11.00 	<p>Se il luogo di lavoro si trova nei Municipi XI (ex XV) o XII (ex XVI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta: alla ASL Roma 3 Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro via Portuense n° 571 – 00149 Roma - consegna a mano presso la sede di via Portuense, 571 nel seguente orario: mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
Informazioni	<ul style="list-style-type: none"> - via fax: 06/56483420 - e-mail: spresal.ostia@aslroma3.it - telefonicamente: 0656483403/19/21 - di persona presso la sede di viale Repubbliche Marinare snc (adiacente al n. civico 118) Ostia: su appuntamento 	<ul style="list-style-type: none"> - via fax: 06/56485112 - e-mail: spresal.roma@aslroma3.it - telefonicamente: 0656485109/13/29 - di persona presso la sede di via Portuense, 571: su appuntamento
Tariffa	<ul style="list-style-type: none"> - versamento di € 129,11 per deroga, € 77,47 per voltura e € 51,65 per parere su progetto tramite bonifico bancario (codice IBAN IT53X010050326600000218000). - destinatario: ASL Roma 3 via Casal Bernocchi 73, 00125 Roma - mittente: datore di lavoro dell'azienda - causale di versamento: "Acconto deroga D.Lgs. 81/08" oppure "Voltura deroga D.Lgs. 81/08" oppure "Acconto parere su progetto deroga D.Lgs. 81/08". <p>Al termine dell'iter, sarà richiesto dal Servizio eventuale saldo per il completamento del versamento secondo il tariffario regionale.</p> <p>Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati non ricorrono gli estremi per il rilascio dell'atto autorizzativo, non sono previsti ulteriori pagamenti.</p>	
Tempi	<ul style="list-style-type: none"> - deroga o voltura di deroga: sopralluogo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa; - parere su progetto per attività in deroga: 30 giorni dall'acquisizione della documentazione richiesta. 	